



REGIONE DEL VENETO

NEWSletter

enti locali

01

a cura della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti
Fondamenta Santa Lucia - Cannaregio, 23 - 30121 Venezia
tel. 041-2795910-5914



Il nuovo anno è iniziato all'insegna di numerose novità sui temi del riordino territoriale. In particolare la legge di stabilità 2014 ha dilazionato a fine giugno e a fine dicembre 2014 l'attuazione dell'obbligo associativo per i piccoli comuni, ha prorogato il riassetto delle province e ha incrementato i fondi nazionali per le unioni di comuni e le fusioni.

Il DDL Del Rio, per ora approvato dalla Camera dei deputati e attualmente all'esame della competente commissione del Senato e che si ritiene opportuno seguire con attenzione, rivela intenzioni riformatrici rilevanti per le Province, Città Metropolitane, Unioni e Fusioni di comuni.

Con la presente newsletter si evidenzia anche la concreta azione regionale, tramite l'attività della Direzione Enti Locali Persone Giuridiche e Controllo Atti, per incentivare l'associazionismo intercomunale in attuazione della l.r. 18 del 2012 e per sostenere importanti iniziative formative per gli enti locali a livello universitario.

Si da conto infine dei processi di fusione tra comuni in itinere che avranno massima attenzione e sostegno regionale in quanto, tramite gli stessi, si sta dando attuazione ai principi e alle finalità del Piano di Riordino territoriale di cui alla lr 18 del 2012.

**L'Assessore Regionale al Bilancio e agli Enti Locali
Roberto Ciambetti**

LEGGE DI STABILITA' 2014 (legge n. 147/2013): DISPOSIZIONI IN TEMA DI PROVINCE

Per quanto riguarda le **Province**, l'**art. 1, comma 325 (Condizioni per l'applicabilità del commissariamento provinciale) della legge di stabilità 2014 dispone** che le disposizioni relative al commissariamento delle amministrazioni provinciali di cui all'art. 1 comma 115 della legge n. 228/2012 si applichino ai casi in cui la scadenza naturale del mandato, o la cessazione anticipata degli organi provinciali, intervengano in una data compresa tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2014. E l'**art. 1, comma 441 (Cessazione delle gestioni commissariali delle province) dispone** che le gestioni commissariali delle amministrazioni provinciali di cui all'art. 1 comma 115 terzo periodo della legge 228/2012 cessino il 30 giugno 2014.

LEGGE DI STABILITA' 2014: TEMPORANEA GESTIONI ASSOCIATE

L'art. 1, comma 353 della legge di stabilità 2014 ha modificato, spostandoli in avanti, i **termini per l'attuazione dell'obbligo associativo da parte dei comuni che vi sono obbligati**.

Si stabilisce infatti che all'articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la lettera b) è sostituita dalle seguenti:

«b) entro il 30 giugno 2014, con riguardo ad ulteriori tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 27;

b-bis) entro il 31 dicembre 2014, con riguardo alle restanti funzioni fondamentali di cui al comma 27».

LEGGE DI STABILITA' 2014: CONTRIBUTI AD UNIONI E FUSIONI DI COMUNI E PATTO DI STABILITA' PER GESTIONI ASSOCIATE

Il comma 730 dell'art. 1 della legge di stabilità per il 2014 ha stabilito che: *“Al fine di incentivare il processo di riordino e semplificazione degli enti territoriali, una quota del fondo di solidarietà comunale, non inferiore, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, a 30 milioni di euro, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e una quota non inferiore a 30 milioni di euro è destinata, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai comuni istituiti a seguito di fusione”*.

Il comma 543 dell'art. 1 della legge di stabilità per il 2014 stabilisce che al fine di stabilizzare gli effetti negativi sul patto di stabilità interno connessi alla gestione di funzioni e servizi in forma associata, è disposta la riduzione degli obiettivi dei comuni che gestiscono, in quanto capofila, funzioni e servizi in forma associata e il corrispondente aumento degli obiettivi dei comuni associati non capofila. A tal fine, entro il 30 marzo di ciascun anno, l'Associazione nazionale dei comuni italiani comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il sistema web «<http://pattostabilitainterno>».

4) LEGGE DI STABILITA' 2014: CENTRALE DI COMMITTENZA

Il comma 343 della legge di stabilità per il 2014 esenta i comuni inferiori a 5000 abitanti dall'obbligo di ricorrere ad un'unica centrale di committenza per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni di comuni, per quanto riguarda gli appalti effettuati in economia mediante amministrazione diretta.

DISPOSIZIONI IN TEMA DI FUSIONI DI COMUNI INSERITE NEL TESTO DEL “DDL DEL RIO” APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Il Ddl del Rio detta una disciplina alquanto articolata in tema di fusioni di comuni i cui punti principali possono essere così riassunti:

- a) adozione di uno statuto da parte del comune risultante dalla fusione;
- b) applicazione di norme di maggior favore per il comune istituito a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno meno di 5.000 abitanti;
- c) utilizzo da parte dei comuni istituiti a seguito di fusione dei margini di indebitamento consentiti dalle norme vincolistiche in materia a uno o più dei comuni originari e nei limiti degli stessi;
- d) utilizzo di un comitato consultivo da parte del commissario nominato per la gestione del comune derivante da fusione, fino all'elezione dei nuovi organi;
- e) applicazione ai comuni derivanti da fusioni, degli obblighi di esercizio associato di funzioni comunali derivanti dal comma 28 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, entro i limiti stabiliti dalla legge regionale;
- f) i consiglieri comunali cessati per effetto dell'estinzione del comune derivante da fusione continuano a esercitare, fino alla nomina dei nuovi rappresentanti da parte del nuovo comune, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti e che tutti i soggetti nominati dal comune estinto per fusione in enti, aziende, istituzioni o altri organismi continuano a esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori;
- g) le risorse destinate, nell'anno di estinzione del comune, alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività del personale di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto regioni ed autonomie locali del 1° aprile 1999 dei comuni oggetto di fusione confluiscono, per l'intero importo, a decorrere dall'anno di istituzione del nuovo comune, in un unico fondo del nuovo comune avente medesima destinazione.
- h) salva diversa disposizione della legge regionale:
 - tutti gli atti normativi, i piani, i regolamenti, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto della fusione vigenti alla data di estinzione dei comuni restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali e alla relativa popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del nuovo comune;
 - alla data di istituzione del nuovo comune, gli organi di revisione contabile dei comuni estinti decadano e che fino alla nomina dell'organo di revisione contabile del nuovo comune le funzioni sono svolte provvisoriamente dall'organo di revisione contabile in carica, alla data dell'estinzione, nel comune di maggiore dimensione demografica;
 - in assenza di uno statuto provvisorio, fino alla data di entrata in vigore dello statuto e del regolamento di funzionamento

del consiglio comunale del nuovo comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale comune di maggiore dimensione demografica tra quelli estinti.

i) il comune risultante da fusione:

- approva il bilancio di previsione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 151, comma 1, del testo unico, entro novanta giorni dall'istituzione;

- ai fini dell'applicazione dell'articolo 163 del testo unico, per l'individuazione degli stanziamenti dell'anno precedente, assume come riferimento la sommatoria delle risorse stanziata nei bilanci definitivamente approvati dai comuni estinti;

- approva il rendiconto di bilancio dei comuni estinti, se questi non hanno già provveduto, e subentra negli adempimenti relativi alle certificazioni del patto di stabilità e delle dichiarazioni fiscali.

l) l'istituzione del nuovo comune non priva i territori dei comuni estinti dei benefici che a essi si riferiscono stabiliti in loro favore dall'Unione europea e dalle leggi statali.

m) i comuni possano promuovere il procedimento di incorporazione in un comune contiguo.

n) le regioni, nella definizione del patto di stabilità verticale, possono individuare idonee misure volte a incentivare le unioni e le fusioni di comuni, fermo restando l'obiettivo di finanza pubblica attribuito alla medesima regione. Il terzo periodo del comma 3 dell'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è soppresso.

o) i comuni risultanti da una fusione, ove istituiscano municipi, possono mantenere tributi e tariffe differenziati per ciascuno dei territori degli enti preesistenti alla fusione, non oltre l'ultimo esercizio finanziario del primo mandato amministrativo del nuovo comune.

p) che i comuni risultanti da una fusione hanno tempo tre anni dall'istituzione del nuovo comune per adeguarsi alla normativa vigente che prevede l'omogenizzazione degli ambiti territoriali ottimali di gestione e la razionalizzazione della partecipazione a consorzi, aziende e società pubbliche di gestione, salvo diverse disposizioni specifiche di maggior favore.

q) che per l'anno 2014, è data priorità nell'accesso alle risorse di cui all'articolo 18, comma 9, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ai progetti presentati dai comuni istituiti per fusione nonché presentati dalle unioni di comuni.

6) PROVVEDIMENTI IN TEMA DI ASSOCIAZIONISMO INTERCOMUNALE

a) Con Decreto a firma del Dirigente della Direzione Enti Locali Persone Giuridiche e Controllo Atti n. 204 del 31.10.2013 si è proceduto al riparto alle Comunità Montane delle risorse statali a sostegno dell'associazionismo comunale attribuite alle Regioni in base all'intesa n. 936/CU dell'1/3/2006 assunta dalla Conferenza Unificata. Anno 2013. Impegno e liquidazione

b) Con Decreto a firma del Dirigente della Direzione Enti Locali Persone giuridiche e Controllo Atti n. 201 del 28.10.2013 si è proceduto all'impegno di spesa e alla liquidazione dei contributi ordinari alle Comunità Montane per favorire l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali, anno 2013. Impegno e liquidazione.(L.R. n. 18 del 27.04.2012, art. 10, c. 1 lett. a).

c) Con Decreto a firma del Dirigente della Direzione Enti Locali Persone Giuridiche e Controllo Atti n. 233 del 4 dicembre 2013 si è provveduto ad impegnare ed erogare a favore delle Unioni di Comuni, il contributo ordinario annuale destinato a finanziare le spese correnti per l'effettivo esercizio delle funzioni ad esse trasferite dai Comuni associati. Il riparto dei fondi stanziati a favore delle 22 Unioni di Comuni risultate ammissibili, pari a € 600.000,00, risulta così determinato:

-una quota, pari al 50% dell'ammontare del fondo, è attribuita in ragione delle spese correnti impegnate e risultanti dal bilancio consuntivo 2012 delle Unioni di Comuni per l'esercizio di funzioni e/o servizi ad esse trasferite dai Comuni;

-una quota, pari al 50% del fondo, è attribuita in ragione del punteggio assegnato ai fattori di aggregazione territoriali, quali l'entità demografica dell'Unione, il numero dei Comuni associati e la dimensione associativa nonché all'indicatore di autonomia finanziaria dell'Unione rispetto ai contributi 2012, finanziando n. 22 Unioni di Comuni per complessivi € 600.000,00.

d) Con Decreto a firma del Dirigente della Direzione Enti Locali Persone Giuridiche e Controllo Atti n. 238 del 17.12.2013 si è proceduto al riparto, per l'anno 2013, alle Unioni di Comuni delle risorse statali a sostegno dell'associazionismo comunale attribuite alle Regioni in base all'intesa n. 936/CU dell'1/3/2006 assunta dalla Conferenza Unificata. Sulla base degli stessi criteri di riparto del contributo ordinario regionale sono stati assegnati i contributi statali "regionalizzati" a favore di n. 22 Unioni di comuni in possesso dei requisiti per l'accesso al fondo regionale/statale, per l'importo complessivo di € 847.559,31.

e) Con Decreto a firma del Dirigente della Direzione Enti Locali Persone Giuridiche e Controllo Atti n. 248 del 30.12.2013 si è proceduto all'assegnazione di contributi a favore di Unioni di Comuni e Convenzioni tra Comuni per la costituzione, l'avvio e l'ampliamento dell'esercizio associato di funzioni fondamentali, anno 2013. (D.G.R. n. 1419 del 06/08/2013). Impegno delle spese e liquidazione dei contributi "una tantum".

7) MASTER UNIVERSITARIO IN "GOVERNO DELLE RETI DI SVILUPPO LOCALE"

In data 20 dicembre 2013 sono iniziate presso l'Università di Padova, Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali, le lezioni del Master universitario di I° livello in "Governo delle reti di sviluppo locale. Il Master forma la figura di esperto in management delle reti. La Regione concorre a finanziare la partecipazione di 18 soggetti selezionati tra dirigenti e funzionari coinvolti nello sviluppo delle forme associative e degli enti responsabili delle IPA. Gli sbocchi professionali fanno riferimento alle organizzazioni pubbliche e private coinvolte nei processi di regolazione dello sviluppo locale : Regioni, Province, Comuni, Consorzi, Camere di Commercio, GAL, associazioni di categoria, sindacati, terzo settore, centri di ricerca.

Il Master mira anche a fornire competenze professionali di programmazione e gestione delle aziende di servizi di pubblica utilità e delle autorità di regolazione degli stessi. Il livello di preparazione consente di assumere funzioni di elaborazione, gestione e direzione di progetti di sviluppo locale in una prospettiva di governante multilivello e multi-attore.

8) FUSIONI TRA COMUNI AVVENUTE; PROGETTI DI FUSIONE IN ITINERE

a) Nel Bur n. 115 del 27 dicembre 2013 è stata pubblicata la legge regionale n. 34 del 24 dicembre 2013 avente ad oggetto:

“Istituzione del nuovo Comune di Quero Vas mediante fusione dei Comuni di Quero e Vas della Provincia di Belluno”.

b) Per quanto riguarda i progetti di fusione in itinere, con provvedimenti regionali sono stati indetti i seguenti referendum consultivi: 1) in data 26 gennaio 2014 per i comuni di Longarone e Castellavazzo; in data 9 febbraio 2014 per i comuni di Arquà Polesine; Costa di Rovigo, Frassinelle Polesine, Pincara, Villamarzana e Villanova del Ghebbo; in data 9 febbraio 2014 per i comuni di Ormelle e San Polo di Piave; in data 9 marzo 2014 per i comuni di Povegliano e Villorba.

Il Direttore Regionale
Dott. Maurizio Gasparin

Assessorato Regionale alle Politiche degli Enti Locali e del Personale, Parchi e Aree Protette, Demanio e Patrimonio